

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La ONLUS “Progetto Rwanda”, sezione di Roma, con sede in Via Federico Confalonieri, 2 - 00195 Roma - rappresentata dal Presidente dr.ssa Patrizia SALIERNO, di seguito denominata “ProRw”

E

La ONLUS “*tenera mente*”, con sede in viale Eritrea, 91, 00199 Roma, rappresentata dalla dr.ssa Enrica Baldi, in qualità di Presidente, di seguito denominata “*tm*”

- Considerata l’esperienza condotta nel 2016 con la presentazione del Metodo Montessori alle maestre di “Amahoro” e di “Apacope” a Kigali (Ruanda) e l’entusiasmo da loro manifestato;
- Vista l’opportunità di realizzare un corso di formazione strutturato nella scuola “Amahoro” a favore delle insegnanti della scuola;
- Premesso che la mancanza di oggetti ludici utilizzati dal metodo può stimolare e sviluppare la creazione di imprese artigiane e che si possa ipotizzare un intervento di formazione di donne artigiane per la costruzione di detti i strumenti

“ProRw” e “*tm*” convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

“ProRw” e “*tm*” intendono attivare una collaborazione ai fini di:

- organizzare un corso di formazione alle maestre della scuola di Amahoro sul metodo Montessori di comune interesse;
- organizzare un corso di formazione a donne artigiane sulla costruzione di oggetti e strumenti ludico-didattici usati dal metodo Montessori e non prodotti in Rwanda;
- favorire l’informazione e la promozione al mondo delle scuole dell’infanzia e primarie, in particolare a quelle di Kigali, agli organismi di cooperazione italiane e straniere del progetto che verrà realizzato presso la scuola e i suoi risultati;
- pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando reciprocamente i propri marchi attraverso tutti i mezzi visivi e di comunicazione (sia su supporto cartaceo che informatico).

Art. 2 - Modalità di attuazione delle attività

Per il conseguimento delle attività di cui al precedente articolo, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti disponibili, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti. Le parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al prosieguo degli obiettivi indicati nelle proposte, anche se non espressamente specificato nelle stesse.

Le parti s'impegnano a svolgere le attività oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisori.

Art. 3 - Responsabile scientifico

Le parti individuano, nell'ambito della propria autonomia, un responsabile scientifico per le attività previste da tale convenzione.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno, dopo verifica congiunta dei risultati raggiunti. Nel caso in cui non si voglia rinnovare tale collaborazione, ciò avverrà con lettera raccomandata o e-mail con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere per le parti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Art. 5 - Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo secondo la normativa vigente. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e, se necessario, di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate presso "Progetto Rwanda onlus" via Federico Confalonieri, 2 - 00195 Roma. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 3 della Legge 31/12/1996 n.675.

Art. 7 - Responsabilità

“*tenera mente onlus*” è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di “ProRw” durante la permanenza presso le proprie scuole, uffici o laboratori, solo in caso di dolo e colpa grave.

“*tm*” esonera e comunque tiene “Progetto Rwanda onlus” indenne da qualsiasi impegno e responsabilità che possa a essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

“Progetto Rwanda onlus” da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere al personale del Partner durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave. “Progetto Rwanda onlus” esonera e tiene indenne “*tm*” da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente o incaricato.

Art. 8 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm. è individuato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, nel Responsabile della struttura ospitante.

Art. 9 - Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Progetto Rwanda onlus

Presidente dr.ssa Patrizia Salierno

Pietro Salicrú

"tenere mente onlus"

Presidente dr.ssa Enrica Baldi

Enrica Baldi

Roma, 04.08.2017